

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del 27.11.2013

n° 34

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:05, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.11.2013, prot. n. 40008, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO** – **Presidente.**

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	X		PALUMBO LIBERO	X	
BISCEGLIA ROSALIA	X		PECORELLA STEFANO		X
CAMPO MARIAGRAZIA	X		PRENCIPE ANTONIO	X	
CANDIDO ANTONIO		X	RICCARDO LEONARDO	X	
CINQUE CARLO	X		RICUCCI MICHELE	X	
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente		X	SALINARI ALESSANDRO	X	
CORREALE ANTONIO	X		SCARANO DOMENICO		X
FALCONE GAETANO		X	SPAGNUOLO RAFFAELE	X	
GATTA MICHELE	X		TITTA COSIMO		X
GUIDONE GIUSEPPE	X		TITTA GIUSEPPE	X	
LA TORRE FRANCESCO	X		TOMAIUOLO FRANCESCO	X	
LA TORRE GIUSEPPE	X		TROIANO LORENZO		\times
OGNISSANTI GIOVANNI	X		TROIANO MATTEO	X	
OGNISSANTI MATTEO	X		VALENTINO SALVATORE	X	
PAGLIONE PASQUALE	X		VITULANO NICOLA	X	

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, CLEMENTE MATTEO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO,ZINGARIELLO SALVATORE.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

[☑] II Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

[☐] Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica

[☒] Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Relaziona l'Assessore al Bilancio sulla seguente proposta del Dirigente del 3° Settore.

L'Assessore esprime il proprio rammarico per un provvedimento che avrà efficacia solo per l'anno 2013 e che già dal prossimo anno non sarà più in vigore.

Riferisce che su invito della 1^e 2^e Commissione Consiliare, sono pervenuti alcuni suggerimenti sulla proposta di Regolamento che sono stati quasi tutti accolti. Fa distribuire ai consiglieri gli emendamenti proposti a firma del Dirigente di Ragioneria e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Emendamenti riferiti sia al presente Regolamento Tares che agli altri punti all'ordine del giorno.

Si procede quindi alla votazione dei singoli articoli del Regolamento. Su indicazione del Presidente, il primo articolo è votato per appello nominale i restanti articoli sono votati per alzata di mano.

Risultano assenti al momento della votazione i consiglieri; Candido A., Correale A., La Torre G. e Scarano D.. Componenti presenti 27 compreso il Sindaco.

Gli articoli dal n.1 al n. 3, sono approvati con con 23 voti Si e 4 No.

Entra il consigliere *Correale A.*. Componenti presenti 28.

Gli articoli 4 e 5 sono approvati con con 23 voti Si e 5 No.

Art.6. Su indicazione delle Commissioni, l'Assessore presenta il seguente emendamento:

- al comma 3 lett.a) sono eliminate le parole << civili abitazioni>>;
- al comma 4 sono eliminate le parole << erogazione idrica>>;
- al comma 5 sono eliminate le parole << l'interruzione temporanea dello stesso>>

Esce il consigliere *Pecorella S*. Componenti presenti 27.

L'emendamento è approvato con 23 Si e 4 No.

L'articolo 6 è approvato con 23 Si e 4 No.

Art.7. Al comma 3, dopo la parola << uso>> . L'Assessore propone di aggiungere la virgola.

L'emendamento è approvato con 23 Si e 4 No.

L'articolo 7 è approvato con 23 Si e 4 No.

Gli articoli dal n. 8 al n.16 sono approvati con 23 Si e 4 No.

Art.17. L'Assessore presenta il seguente emendamento:

- al comma 1 dopo le parole << All'Anagrafe del Comune>>, aggiungere la seguente frase: << alla data del 1° gennaio di imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute.>>
- il comma 7 viene eliminato.

La consigliera *Campo M*. chiede chiarimenti in ordine ad un emendamento proposto dalle Commissioni specificatamente al comma 3 dell'art.17.

Risponde l'Assessore il quale, pur condividendo la proposta, conferma che la norma non prevede alcuna delle agevolazioni per determinate categorie di soggetti.

Seguono gli interventi dei consiglieri *Palumbo L. Guidone G., La Torre F.*

L'Assessore, dichiara di non avere alcuna difficoltà a recepire la modifica ma essa può avvenire nel rispetto della legge.

Il Dirigente di Ragioneria dott. *Nigro* spiega come il legislatore ha voluto ben indicare nella norma quali siano i soggetti interessati al pagamento del tributo esso fa riferimento ai componenti del nucleo familiare risultante all'anagrafe..

Alle ore 20:06 circa, il Presidente su proposta dell'Assessore Rinaldi sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 20:20 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti 23 consiglieri compreso il Sindaco ed assenti 8 (*Candido A.,Conoscitore A.,La Torre G.,Pecorella S.,Scarano D.,Tomaiuolo F., Troiano L., Troiano M.,*).

Alla ripresa dei lavori il consigliere *La Torre F*. Capogruppo del PD, esplicita l'emendamento al comma 2 dell'art.17, << non vengono inoltre considerati ai fini della determinazione della tariffa i componenti del nucleo familiare che per un periodo non inferiore all'anno dimorano altrove per motivi di studio o di lavoro a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro l'anno>>.

Il Presidente chiede di far intervenire il Dirigente di Ragioneria ed il Presidente dell'Organo dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente di Ragioneria, conferma le sue perplessità sull'emendamento. Il nucleo familiare e quello riveniente dalla situazione anagrafica, comunque, *egli dice*, il Consiglio Comunale è l'Organo sovrano ad assumere ogni decisione in merito.

Il dott. *Tramacere* afferma che se pur nobile l'intenzione dell'emendamento proposto, esso svuota una voce importante del Bilancio pertanto preannuncia il parere negativo dei Revisori.

Il consigliere *La Torre F.*, fa presente che l'emendamento fa riferimento solo all'anno in corso atteso che il Regolamento cesserà i suoi affetti a fine dicembre. Chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Sia l'Assessore *Rinaldi* sia il Sindaco nei loro interventi ribadiscono la sovranità del Consiglio nella decisione da adottare.

Il Sindaco chiede una breve sospensione.

La seduta viene sospesa sono le ore 20:47.

La seduta riprende alle ore 20:57 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco ed assenti 3 (*La Torre G., Pecorella S., Scarano D.*).

Il consigliere *La Torre F.*, ribadisce la validità dell'emendamento ma per senso di responsabilità al fine di non mettere in discussione gli equilibri di Bilancio ritira l'emendamento.

Quindi il Presidente riprende la votazione sull'emendamento dell'Assessore Rinaldi in ordine all'art.17.

L'emendamento è approvato con 24 Si e 4 Astenuti

L'articolo 17 come emendato è approvato con 24 Si e 4 Astenuti.

Gli articoli. dal n.18 al n.33 sono approvati con 24 Si e 4 No.

Esce il consigliere *La Torre F*. Presenti 27.

Art.34 è approvato con con 23 Si e 4 No.

Entra La Torre F.. Presenti 28.

Gli articoli dal n. 35 al n.44 sono approvati con 24 Si e 4 No.

Al termine, si procede alla votazione della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (denominato TARES);

Tenuto conto che questa nuova forma impositiva può sostituire la Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993 (TARSU), così come disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013;

Atteso che il legislatore ha modificato l'impianto normativo con la Legge di Stabilità 2013, L. n. 228 del 24 dicembre 2012, con il D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1° febbraio 2013, con il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013, e, da ultimo, con il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013, le cui modifiche sono recepite dal presente Regolamento;

Richiamate le Delibere di Consiglio n. 9 dell'11 febbraio 2013, n. 10 del 9 maggio 2013 e n. 27 del 22 ottobre 2013, con le quali, nelle more degli adeguamenti normativi in atto da parte del legislatore e dell'approvazione del Regolamento TARES, il Comune ha stabilito di incassare il tributo sui rifiutia titolo di acconto, definito in quattro rate per un ammontare complessivo pari al valore della TARSU 2012, coerentemente con quanto previsto dall'allora vigente normativa, fermo restando il conguaglio determinato in base alle tariffe TARES e da effettuarsi in sede di saldo;

Tenuto conto che il Regolamento che si propone è stato definito sulla base delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe e del prototipo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recependo le modifiche legislative intervenute successivamente alla loro predisposizione, con particolare riferimento all'art. 10 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013 e all'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 124 del 28 ottobre 2013;

Considerato che, al momento, il Comune di Manfredonia non ha realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e che, pertanto, l'istituendo tributo assume natura tributaria e non natura corrispettiva;

Rilevato che il tributo si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili, quali illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. c) e lett. f), del sopra citato D.L. n. 35/2013, con il quale si dispone che, per il 2013, la quota a copertura dei servizi indivisibili, pari a 0,30 euro a metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo e che, infine, il Comune non può disporre alcun aumento;

Richiamato l'articolo 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, con il quale si demanda al Regolamento comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamate, altresì, le disposizioni, valide per il solo 2013, di cui all'art. 10, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, e all'art. 5 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

Richiamato l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 4 quater, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, e successivamente rimodificato dall'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, con i quali è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Tenuto conto che il Consiglio Comunale con Delibera n. 27/2013, ha fissato il termine dell'ultima rata a saldo e conguaglio al 10 dicembre 2013;

Considerato che il Governo ha già annunciato che, a decorrere dal 2014, sarà introdotta una nuova forma impositiva, denominata "service tax", che andrà a sostituire la TARES e parte dell'IMU;

Tenuto conto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2013;

Tenuto conto, altresì, che per tutto quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative, tempo per tempo vigenti;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal 3° Settore, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. [...]";

Vista, altresì, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere tariffarie e dei Regolamenti concernenti i tributi comunali, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.P.R. n.158/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;

Visto l'art. 1 bis del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1° febbraio 2013;

Visto l'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013;

Vista la Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013;

Visto il D.M. del 14 maggio 2013, di approvazione delle modalità di pagamento della TARES;

Visto l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

Vista la Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, del 9 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, in data 22 e 25 Novembre 2013;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 13 Novembre 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 24 voti favorevoli e 4 voti contrari espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare l'allegato Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- 3. di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013;
- 4. di dare altresì atto che, fermo restando quanto previsto dalla legge e già disciplinato con l'allegato Regolamento, le tariffe verranno approvate con separata deliberazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;
- 5. di confermare, per il solo 2013, la data del versamento dell'ultima rata della TARES, a saldo e conguaglio, al 16 dicembre 2013;
- 6. di dare atto che per il pagamento saranno utilizzate le modalità stabilite con il D.M. del 14 maggio 2013;
- 7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini in vigore;
- 8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A., all'ASE S.p.A. e al Dirigente del Settore Ambiente per quanto di propria competenza;
- 9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 24 voti favorevoli e 4 voti contrari espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di FOGGIA)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 34 del 27.11.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e con decorrenza 1° gennaio 2013, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare, al momento, la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Per le ulteriori definizioni e le specifiche classificazioni si rinvia a quanto disposto dagli articoli 183 e seguenti del citato D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 60% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui si rinvia.

Art. 5

Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle unità immobiliari, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di elettricità, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, di cui all'articolo 6,con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili:
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità

- emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi legali e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma precedente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.
- 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento non superiore a quelle indicate nel seguente elenco:

Descrizione	% max di riduzione
Ambulatori medici, radiologici, dentistici e odontotecnici	20%
Laboratori di analisi	25%
Barbieri, parrucchieri, estetisti	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoriparatori, elettrauti, gommisti	25%
Distributori di carburante e autolavaggi	25%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

- 5. Con la Delibera di approvazione delle tariffe, di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, il Consiglio può stabilire, anno per anno, percentuali inferiori a quelle elencate al comma precedente o confermarle nella loro massima misura.
- 6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Art. 11 Superficie degli immobili

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Solo successivamente alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, salvo diverse indicazioni presenti nel regolamento edilizio comunale.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12

Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13

Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Al fine di assicurare una riduzione a favore delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata, prevista dall'art. 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n 201, e dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, si demanda alla Giunta Comunale, di concerto con la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la definizione delle modalità e dei criteri attraverso cui avviare il progetto della raccolta differenziata e la conseguente quantificazione dello sconto tariffario da applicare in base ai risultati raggiunti espressi in termini di riduzione del costo di smaltimento.

Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente il numero di occupanti pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

- 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o
 professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica
 attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%, salvo diversa e inferiore percentuale da stabilire con la delibera annuale di approvazione delle tariffe.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
- 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23

Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione massima del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione massima del 10%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione massima del 5%.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al 10% calcolato sulla quota fissa e variabile. L'ente gestore del servizio si riserva la facoltà di verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
- 3. Ai fini della riduzione di cui ai commi precedenti, si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Riduzioni per il recupero

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
 - 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 - 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati con esclusione degli imballaggi secondari e terziari avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
 - 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante rimborso della somma versata in eccesso.
 - 5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza non inferiore a 1 km e non superiore a 3 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 3 km. Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà private.
- 2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 3. Ai sensi dell'articolo1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1996, n. 549, per gli esercizi commerciali

e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è prevista un'agevolazione massima nella misura del 50%, calcolata sia sulla parte fissa che variabile, salvo diversa e inferiore percentuale stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta da presentare al Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Art. 27

Agevolazioni

- 1. Con la Delibera di approvazione delle tariffe il Consiglio può stabilire le seguenti agevolazioni:
- a) riduzione massima del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali, catechesi ed educazione cristiana;
- b) riduzione massima del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le sale espositive di musei, le pinacoteche e simili;
- c) riduzione massima del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai 10 euro superiori, del trattamento minimo di pensione INPS, intendendo per tale l'importo annuo lordo del trattamento minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti e autonomi erogato dall'INPS, stabilito annualmente sulla base del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro di determinazione del valore della variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni. Per l'applicazione di tale agevolazione anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, si deve presentare un'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di mancato rispetto di tali termini, l'agevolazione decorrerà dalla data effettiva di presentazione. In caso di riscontro di non veridicità di quanto dichiarato, il Comune provvederà al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste per legge per infedele dichiarazione.
- 2. Ai fini delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 28

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2. In ogni caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni non potrà superare, su base annua, la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO IV - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29

Presupposto della maggiorazione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lett. c) e lett. f) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, e dall'articolo 44 del presente regolamento, alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione, avente natura di imposta addizionale rispetto al tributo, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- 2. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.
- 3. Le predette maggiorazioni sono dovute dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
- 4. Alle maggiorazioni di cui ai commi precedenti si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
- 5. Le maggiorazioni non si applicano al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
- 6. Il gettito delle maggiorazioni di cui ai commi precedenti non possono essere destinate, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 30

Aliquote

- 1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
- 2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato, fermo restando quanto precisato nel 1° periodo del comma 1 del precedente articolo.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31

Obbligo di dichiarazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32

Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o del concessionario affidatario della gestione delle entrate o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. I suddetti poteri, unitamente alla rappresentanza in giudizio, spettano al concessionario affidatario della gestione delle entrate, ai sensi dell'art. 52,comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 446/1997, laddove presente.

- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile del Comune o del concessionario affidatario della gestione delle entrate può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, o il concessionario affidatario della gestione delle entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Accertamento

- L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, o dal concessionario del relativo servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi.
- 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento o nei provvedimenti di riscossione coattiva, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 24 rate mensili, con importo per singola rata non inferiore ad € 50,00, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 - 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 150,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36

Riscossione

1. Il Comune, o il concessionario affidatario della gestione delle entrate, riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 settembre, il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.

- 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dagli utenti mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il solo anno 2013 si utilizzano le modalità già adottate dall'ente nelle more dell'approvazione del presente regolamento, e comunque in linea con la normativa vigente.
- 3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà emesso avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi. In caso di inadempimento sarà notificato, anche a mezzo di Raccomandata A/R, l'avviso di accertamento con le sanzioni di cui all'art. 35, comma 1, oltre agli interessi e le spese di notifica. In caso di ulteriore inadempienza si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Interessi

- 1. Gli interessi dovuti, anche a titolo di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38

Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39

Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Contenzioso

- 1. Contro il sollecito di pagamento, l'avviso di accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 41

Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 42

Clausola di adeguamento

- 1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43

Disposizioni transitorie

- 1. Il Comune, il concessionario affidatario della gestione delle entrate o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44

Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

- 2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
- 3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 2, lett. c) e lett. f) del decreto legge 8 aprile, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- ~ rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- ~ imballaggi primari
- ~ imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,
 pallets;
- ~ accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- ~ pelle e simil pelle;
- ~ gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- ~ resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ~ imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ~ rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ~ manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- ~ cavi e materiale elettrico in genere;
- ~ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido,
 quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di

alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- ~ rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- ~ rifiuti ingombranti
- ~ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- ~ indumenti e lenzuola monouso;
- ~ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- ~ pannolini pediatrici e i pannoloni,
- ~ contenitori e sacche delle urine;
- ~ rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 2. Cinematografi, teatri, spettacoli viaggianti
- 3. Autorimesse, parcheggi a pagamento, magazzini senza vendita diretta
- 4. Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre
- 5. Stabilimenti balneari
- 6. Autosaloni, esposizioni
- 7. Alberghi con ristorante
- 8. Alberghi senza ristorante
- 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, garitte
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici, studi televisivi e radiofonici, stazioni, ambulatori, laboratori di analisi
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali e agricole di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
 - 30. Discoteche, night club

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 - C.F. 83000290714 PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

VERBALE N. 20/13

L'anno duemilatredici il giorno 13 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sede del proprio Ufficio, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili.

Sono presenti i Signori:

1. Dott. Sandro

Tramacere - Presidente

2. Dott. Vitantonio

Conte

- Componente

3. Dott. Giuseppe

Occhicone - Componente

Funge da Segretario il Rag. Michele Li Bergoli.

Il Collegio esamina la proposta di Consiglio Comunale siglata dal Dirigente del 3° Settore, e corredata di relazione dell'Assessore al bilancio, in ordine all'approvazione del regolamento per l' istituzione a l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e approvazione tariffe TARES anno 2013.

Preso atto del piano finanziario redatto dalla società ASE s.p.a. (n. prot. 1964 del 15 luglio 2013) che evidenzia un fabbisogno di risorse, occorrenti per la compiuta realizzazione dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura di euro 8.255.000,00. Tale fabbisogno dovrà essere coperto interamente, in ossequio al comma 1, art. 14 del D.Lsg. n. 201/11, convertito con modificazioni in Legge n. 214/11, dal tributo comunale sui rifiuti, e pertanto il Collegio dei Revisori, considerando adeguato il sistema tariffario riportato nell'allegato 2 della medesima proposta di Consiglio, esprime parere favorevole sulla proposta di Consiglio Comunale, sia in riferimento all'approvazione del regolamento che in ordine alle tariffe TARES.

Alle ore 14,00, il Presidente dichiara tolta la seduta.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Sandro

Tramacere

- Dott. Vitantonio Conte

- Dott. Giuseppe Occhicone

Il segretario Rag. Michele Li Bergoli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino	IL PRESIDENTE F.to: Vitulano			
A T T E S T A Z	ZIONE			
La presente deliberazione:				
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul si 3 DIC.2013 ove rimarrà per quindic				
2. è stata trasmessa in data 3 DIC.2013 ai seguenti uffici per l'esecuzione:				
Al Dirigente del 3° Settore. All'Organo dei Revisori dei Conti	del Comune			
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale.				
 3. è stata dichiarata immediatamente e □ comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il 	per decorrenza del termine di			
□ cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.	vo n. 267/2000.			
Dalla Residenza comunale, lì 3 DIC. 2013	3			
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino			

E' copia conforme all'originale Il Segretario Generale

Data 3 DIC.2013